

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 18 marzo 2015, n. 5**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luca Coletto, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 maggio 2013, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 luglio 2013, dove ha acquisito il n. 365 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 dicembre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo Padrin, e su relazione di minoranza della Quinta commissione consiliare, relatore il consigliere Sergio Reolon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 marzo 2015, n. 4.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo Padrin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

#### **DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE**

“Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ex decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilanti dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” ”.

#### **IL CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), finalizzata all'adozione di uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione degli enti e istituti vigilati dal Ministero della Salute nonché alla ridefinizione del relativo rapporto di vigilanza, sulla base dei principi e criteri direttivi di seguito esposti:

- semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura degli enti vigilati;
- razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento;
- ridefinizione del rapporto di vigilanza;
- obbligo per gli enti di adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della delega.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali rappresentano un'importante strumento operativo del SSN, costituendo una struttura sanitaria integrata sul territorio in grado di assicurare una rete di servizi volta a verificare la salubrità degli alimenti e dell'ambiente, a salvaguardia della salute dell'uomo e degli animali.

Essi svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e costituiscono una fondamentale fonte di conoscenza attraverso la ricerca e la sperimentazione, la messa a punto di banche dati informatizzate e l'impiego delle più moderne tecnologie diagnostiche, oltre ad essere Centri di referenza nazionale per aree specialistiche definite.

Tali Istituti, con le loro 10 sedi centrali e le 90 sezioni diagnostiche territoriali, costituiscono una struttura sanitaria integrata e realizzano inoltre azioni di polizia veterinaria anche ai fini della salvaguardia della salute dell'uomo.

La costante evoluzione del contesto politico-economico ha suggerito al Legislatore nazionale una riorganizzazione degli IZS al fine di semplificarne l'organizzazione, assegnando una maggiore incidenza al potere di indirizzo regionale, in particolare, per il caso di Istituti sovra regionali e uno snellimento dell'iter decisionale che coinvolge tutti i cogenerenti.

Anche alla realtà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie si ritiene possano essere estese siffatte riflessioni ed il progetto di legge regionale si propone, appunto, l'ammodernamento della struttura per aumentarne la competitività.

## I CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo predetto - agli articoli da 9 a 16 - utilizza la tecnica della novella e dispone l'abrogazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 concernente il "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" laddove non compatibile con il decreto legislativo 106/2012 e per l'effetto della legge regionale 34/2001.

In particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 106/2012 affida alle regioni la disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti.

Il presente disegno di legge regionale approva il nuovo testo dell'Accordo per la gestione dell'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e Bolzano".

Innanzitutto, si è ritenuto di operare una chiarificazione circa la normativa applicabile - allorché si tratti di competenza regionale - disponendo che valga la disciplina veneta, ove l'Istituto ha sede legale.

Quanto alle competenze, si è ritenuto di ampliare il settore delle attività dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, riconoscendo allo stesso le esistenti capacità professionali e tecniche confermando al medesimo Istituto, da una parte il controllo della salubrità degli alimenti di origine animale, dall'altra, ex articolo 3 lettera s) estendendone l'attività istituzionale anche alle analisi chimiche, microbiologiche e radioattive anche agli alimenti di origine vegetale non trasformati.

Sempre nell'ottica di ridefinizione delle competenze, all'articolo 3 dell'Accordo che si propone di approvare con la presente proposta di legge regionale, viene confermata la possibilità per l'Istituto di essere sede di Centri regionali, previo accordo stipulato con gli enti cogherenti e purché ne sia assicurata la gestione separata per gli aspetti amministrativo-contabili.

Si è ritenuto di precisare che gli enti cogherenti potranno servirsi delle competenze del Centro regionale, ma eventuali attività e prestazioni, viene precisato, andranno remunerate e sottoposte al controllo ed alla valutazione regionale.

Quanto agli aspetti tariffari, ex articolo 5, si è ritenuto opportuno chiarire che alla Giunta regionale del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti, spetta l'approvazione delle tariffe delle prestazioni erogate dall'Istituto sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute, come disposto dal decreto legislativo 106/2012.

L'articolo 6, invece, introduce un coordinamento delle attività e dei servizi espletati dalle Facoltà di medicina veterinaria, dagli istituti e dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

In tal modo, si è voluta creare una sinergia tra le due realtà in considerazione del fatto che l'attività didattica e pratica degli specializzandi in medicina veterinaria viene svolta anche presso sedi e laboratori degli IZS.

Alla luce di questa stretta connessione tra i due enti, viene realizzata una concreta forma di collaborazione nel settore della formazione.

All'articolo 7, dedicato ai principi contabili, viene fatto espresso richiamo all'applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 118/2011, già adottati per le aziende sanitarie locali.

Un'utile metodica che si intende applicare, anticipando, de facto, gli indirizzi nazionali in tale settore.

L'articolo 10 relativo al Consiglio di Amministrazione, definito quale organo dell'Istituto, oltre a stabilire la designazione di uno dei membri da parte del Ministro della Salute, richiama il contenuto del decreto legislativo 39/2013 in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi.

Inoltre, sempre all'articolo 10 dell'Accordo che si intende approvare con la proponenda legge, al comma 10, viene richiamata la disciplina statale sulle indennità e rispettive riduzioni, ossia il decreto legge 78/2010, poi recepito anche a livello regionale dalla legge regionale 1/2011 e dalla DGRV 742/2011.

L'articolo 16 riguardante i compiti del Direttore generale, prevede che il rapporto di lavoro sia a tempo pieno, sulla base dello schema approvato dalla Regione Veneto, di concerto con gli enti cogherenti. L'articolo 11, comma 2, lettera h) pone in capo al Consiglio di Amministrazione, tra le altre funzioni, la definizione e formalizzazione degli obiettivi del Direttore generale, ai fini dell'attribuzione dell'eventuale retribuzione aggiuntiva, previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

All'articolo 23 viene stabilito che gli atti sottoposti a controllo, vanno trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, ai Presidenti degli enti cogherenti, i quali esprimono il proprio parere entro quaranta giorni, dopo di che subentra il silenzio assenso. È prevista la facoltà di chiedere chiarimenti, integrazioni e modifiche nonché avanzare osservazioni. In questo caso il termine è interrotto.

Infine all'articolo 24 si dettano le norme transitorie in materia di approvazione del nuovo Statuto, del nuovo Regolamento, della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché del Direttore generale.

## CONCLUSIONI

Le modifiche che sono state proposte con l'odierno disegno di legge di riforma regionale sono state concepite per rendere l'Istituto più competitivo anche a livello internazionale, senza dimenticare tuttavia la realtà territoriale che non comprende solo il variegato assetto regionale veneto bensì anche quello della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Invero, sulla scorta dell'esperienza fin qui maturata si è ritenuto di operare su due versanti diversi ma complementari.

Da una parte, migliorare l'iter decisionale tra l'Istituto ed i Cogherenti ponendo un soggetto, il Veneto, quale capofila per consentire un raccordo ottimale con le limitrofe realtà territoriali; dall'altra, traslare all'Istituto le migliori esperienze già condotte nelle aziende sanitarie anticipando, ad esempio, in ambito contabile, la sottoposizione dell'istituto alla più recente normativa di cui al decreto legislativo 118/2011.

Le innovazioni previste nei termini testé illustrati, consentono, pertanto, di esplicitare, su nuove basi, i meccanismi di verifica e interazione tra Cogherenti e l'Istituto concorrendo ad assicurare un ampliamento delle possibilità e delle risorse da offrire agli

stakeholders con l'auspicio che, anche grazie a rinnovate modalità operative, l'Istituto continui ad apportare il proprio prezioso supporto all'economia del settore primario.

La Quarta Commissione consiliare nella seduta del 23 ottobre 2013 ha espresso, a maggioranza, il parere favorevole di competenza.

La Prima Commissione consiliare nella seduta dell'11 novembre 2014 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole ai sensi degli articoli 22 e 26, comma 1 del Regolamento consiliare.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 4 dicembre 2014 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: il Presidente Padrin (Forza Italia), Lazzarini (con delega di Caner) (Liga Veneta - Lega Nord Padania), Tesserin (con delega di Sandri) (Nuovo Centrodestra - Veneto autonomo), Bond, Gerolimetto (Popolo della Libertà - Forza Italia per il Veneto), Sinigaglia, Alessandrini, Fracasso, Pigozzo (Partito Democratico Veneto), Bottacin, Piccolo (Misto), Grazia (Futuro Popolare), Pipitone (Italia dei Valori).

Hanno espresso voto di astensione i Consiglieri Reolon (Partito Democratico Veneto) e Pettenò (Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea).”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Sergio Reolon.”.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 è il seguente:

“1. 404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

- a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell' articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
- b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
- c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
- d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
- f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
- g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.”.

#### *Nota all'articolo 2*

- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 106/2012 è il seguente:

“Art. 10 Principi per l'esercizio delle competenze regionali

1. Le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:

- a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;
- b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso:

- 1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell' articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
  - 2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
  - 3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
  - 4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
  - 5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.
2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto.
3. Il piano sanitario regionale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.”.

### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 270/1993 è il seguente:

“6. Finanziamento.

1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:

- a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
- b) a carico del Ministero della sanità, per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, e dall'art. 12, comma 2, lettera a), numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ;
- c) dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- d) dalle unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento degli istituti è inoltre assicurato:

- a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 1 del presente decreto;
- b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
- c) dai redditi del proprio patrimonio;
- d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento.”.

- Il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 è il seguente:

“12. Fondo sanitario nazionale.

2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

- a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
  - 1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;
  - 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
  - 3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
  - 4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;
- b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo inter-regionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;
- c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.”.

- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 270/1993 è il seguente:

“1. Natura e finalità.

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di autonomia amministrativa gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

- a) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
- b) ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
- c) ad assicurare, anche mediante centri epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e di controllo;
- d) alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- e) allo studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- f) all'aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri operatori;
- g) alla elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome, coordina i compiti degli istituti con quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503 , modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 .

6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Area sanità e sociale